

1. Cos'è la firma grafometrica (o anche grafobiometrica)?

2. In virtù delle particolari caratteristiche di questa firma digitale quali competenze deve avere un consulente/perito del tribunale per effettuare una consulenza/perizia?

*Prof. Antonio Cilli docente di Informatica Giuridica presso l'Università Leonardo da Vinci, docente Scuola Gdf e Perito/CTU di Procure e Tribunali in digital forensics.



1. La sottoscrizione grafometrica è un'azione che si realizza con la sequenza di azioni grafiche quali i punti di pressione, la velocità scrittoria, l'indice di accelerazione, la distanza tra i punti sull'asse x-y. Queste informazioni sono convertite con dati matematici e non più con una risultanza di pressione della mano, della sensibilità o dell'inclinazione del mezzo scrittorio ma da apparati tecnologici dotati di software. Premesso che la diffusione di Tecnologie, ad uso comune, come Tablet e Smartphone sono state implementate per una più rapida acquisizione delle firme presso banche, sportelli e corrieri e per la dematerializzazione del formato analogico dei documenti e per questo che la risultanza della firma grafometrica derivante da processo tecnologico/matematico non può essere considerato "documento informatico".
2. Indipendentemente dalla circostanza -procedimenti penali nelle varie fasi di giudizio, ambito civilistico, giustizia amministrativa, acquisizione del CTP, etc- vi è l'esigenza di possedere competenze in materia di informatica e computer forensics. Prendendo spunto dall'ultima sentenza della Cassazione, V pen. n. 5352/2018, l'accertamento tecnico deve contenere i cosiddetti "LOG", cioè tutte le tracce che consentono di verificare i "metadati". Quest'ultimi elementi consentono di accertare le informazioni probatorie in riferimento alla data, al formato ed a tutte le caratteristiche tecniche del documento digitale. Nei casi richiesti, pertanto, il Perito dovrà essere iscritto all'albo del Tribunale per il settore merceologico dell'Informatica e delle tecnologie annesse. Anche in merito all'acquisizione della risultanza della firma grafometrica, in "copia

conforme” vi è l’esigenza del rispetto delle tecniche di computer forensics e della scelta del supporto idoneo alla conservazione nel tempo. Tenendo conto dell’esperienza professionale pregressa dei grafologi, auspico una riconversione degli stessi attraverso l’acquisizione di ulteriori competenze, nel settore digitale, al fine di creare un’ulteriore figura professionale specialistica.

Conclusioni

Non a causa della Grafologia ma a causa della scarsità dei periti/consulenti e delle metodologie applicate che alcune sentenze e pronunciamenti diventano così negativi verso questa (quasi) scienza forense. Rimane il “quasi” perché ancora la grafologia forense non possiede quei caratteri di riproducibilità, ripetitività, affidabilità (sempre al di là delle visioni di parte) delle altre scienze.

La scelta del consulente/perito deve poi essere ponderata. Alcuni canoni di scelta sembrano (sia nel civile che nel penale) irrinunciabili se si vuole fare giustizia, ai canoni oggettivi: formazione e know how riconosciuti o certificati da ente terzo, attività scientifica e prove di autovalutazione sull’affidabilità, bisogna aggiungere anche canoni soggettivi come l’esclusività dell’attività (fare il grafologo come secondo lavoro non è garanzia di professionalità), capacità di gestire la cross examination in aula, completezza formale nella compilazione della relazione tecnica. E poi ci dovrebbe essere il “mercato”, un perito/consulente che viene costantemente demolito dalla controparte o che più di una volta sbaglia clamorosamente una qualche attribuzione, non dovrebbe essere più richiamato, soprattutto se pagato con i soldi dei cittadini. Siamo ben lontani dall’aver grafologi forensi con questo “profilo”, seppur qualche perito davvero professionale lo possiede.

Per la Grafologia in generale, finché non cambieranno i metodi di indagine scientifica ed anche una certa forma mentis, questa scienza sarà relegata al prefisso “pseudo”. Innanzi tutto servirà trovare un metodo sicuro di indagine scientifica e sottoporlo a sperimentazione e verifica, in questo sarà fondamentale l’attività di ricerca multidisciplinare che con metodi certi verificherà o meno gli assiomi della grafologia. Tuttavia, la ricerca di questo tipo, pare vietata. Emblematico il caso di quella ricerca empirica, su un gruppo di satanisti, la quale al proprio interno analizzava le scritture di appartenenti al culto satanico comparate con gli stili di vita (credenze, emozioni

etc.) verificati da interviste, rifiutata da una rivista di grafologia perché editata da un istituto religioso e di conseguenza non avrebbe potuto pubblicare un articolo dove si analizzavano dei satanisti.